

REGOLAMENTO (CE) N. 436/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999⁽¹⁾, in particolare l'articolo 115, paragrafo 2, e l'articolo 121,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 479/2008 ha modificato il regime precedente istituito per il settore vitivinicolo dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽²⁾ e ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario⁽³⁾ con decorrenza dal 1° agosto 2009.
- (2) Attualmente le informazioni obbligatorie e le disposizioni relative all'aggiornamento e al monitoraggio dello schedario viticolo sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 2392/86 e le modalità di applicazione relative all'istituzione dello schedario viticolo figurano nel regolamento (CEE) n. 649/87 della Commissione⁽⁴⁾.
- (3) L'articolo 108 del regolamento (CE) n. 479/2008 prevede l'obbligo per alcuni Stati membri di tenere uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo.
- (4) È quindi opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 649/87 e adottare le modalità di applicazione relative allo schedario viticolo.
- (5) Gli obiettivi principali dello schedario viticolo sono la sorveglianza e il controllo del potenziale produttivo. A norma dell'articolo 116 del regolamento (CE) n. 479/2008, gli Stati membri si accertano che le procedure di gestione e di controllo relative alle superfici siano compatibili con il sistema integrato di gestione e di con-

trollo (SIGC). È necessario disporre in particolare che l'identificazione del conduttore agricolo e delle particelle viticole coltivate siano compatibili con il SIGC.

- (6) Per evitare eccessivi oneri amministrativi senza pregiudizio per gli obiettivi dello schedario viticolo, è opportuno esentare dalla raccolta di informazioni i conduttori che hanno una produzione molto limitata.
- (7) Per garantire l'utilizzazione pratica dello schedario viticolo è opportuno che le informazioni necessarie per lo schedario siano coerenti con le informazioni richieste nell'ambito del titolo IV, «Potenziale produttivo», del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione⁽⁵⁾, che ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.
- (8) Per garantire la coerenza tra i dati disponibili relativi alla viticoltura, è necessario includere nello schedario viticolo alcuni dati raccolti in virtù del regolamento (CE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole⁽⁶⁾, in particolare i dati relativi all'anno di impianto della particella viticola.
- (9) Per far sì che le informazioni contenute nello schedario corrispondano in permanenza alla situazione reale della viticoltura, è opportuno prevederne l'aggiornamento costante e la verifica regolare.
- (10) A norma dell'articolo 111 del regolamento (CE) n. 479/2008, i produttori di uve destinate alla vinificazione e i produttori di mosto e di vino dichiarano ogni anno i quantitativi dell'ultima vendemmia prodotti, mentre i produttori di mosto e di vino e i commercianti che non siano rivenditori al minuto dichiarano ogni anno le scorte di mosto e di vino che detengono. Tale articolo stabilisce inoltre che gli Stati membri possono imporre ai commercianti di uve di dichiarare ogni anno i quantitativi di prodotti immessi in commercio.

⁽¹⁾ GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 208 del 31.7.1986, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.1987, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 54 del 5.3.1979, pag. 124.

